



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CRISANTI, ALFIERI, RANDO, ROJC, D’ELIA, NICITA, TAJANI, MALPEZZI, IRTO, CAMUSSO, BASSO, ZAMBITO, PARRINI, FURLAN, MARTELLA, GIACOBBE, VERINI, ZAMPA, VERDUCCI e MARTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2024

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira ad assicurare il riconoscimento automatico e l'equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di dottore di ricerca conseguito in università estere che abbiano determinati requisiti di qualità con il titolo di dottore di ricerca conseguito presso le università italiane.

Un numero crescente di giovani italiani che ha completato il corso di studi con la laurea magistrale nelle università italiane si reca all'estero per proseguire la formazione universitaria in corsi post-laurea che conferiscono il titolo di dottorato (*Doctor Philosophy* o *PhD*). Secondo la relazione sulla ricerca e sull'innovazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) del 2021, nel periodo 2013-2018 la quota di studenti italiani iscritti ai corsi di dottorato in Austria, Francia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Svizzera è cresciuta, passando da 9.389 a 12.252 unità in soli cinque anni. Il Paese che attira maggiormente i nostri giovani, stando ai dati Eurostat (*EUROSTAT, Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin, 2019*, che ha tracciato la mobilità degli studenti di dottorato in Europa), è attualmente il Regno Unito, che costituisce la principale fucina di dottorati in Europa con 46.200 studenti stranieri; seguono poi la Francia (25.300), la Germania (23.900) e la Spagna (14.700). Si tratta, peraltro, di un fenomeno questo in costante crescita. Non è dubbio che il conseguimento del titolo di dottore di ricerca all'estero arricchisca gli studenti e i giovani ricercatori: per questo, la mobilità internazionale e nazionale fra atenei è da incentivare perché fornisce opportunità di crescita tanto per studenti e ricercatori quanto per

l'ateneo ospitante. In Italia, tuttavia, il flusso in uscita non compensa minimamente il flusso in entrata. Lo stesso Consiglio nazionale delle ricerche sottolinea la presenza di preoccupanti asimmetrie in relazione alla mobilità degli studenti di dottorato. Nessuno dei Paesi che figurano tra le mete più ambite dai nostri studenti contribuisce in modo significativo al flusso in entrata di studenti di dottorato nelle nostre università, le quali attirano un irrisorio 4,5 per cento di studenti stranieri. Molto più preoccupante è il fatto che la maggior parte degli studenti italiani che consegue il dottorato in università straniere non torna in Italia ma rimane all'estero.

Le motivazioni vanno certo ricercate nelle maggiori opportunità di carriera e nelle maggiori retribuzioni dei Paesi esteri, ma non va sottovalutata l'incertezza e il labirinto normativo che regolano in Italia il riconoscimento del titolo di dottore conseguito all'estero.

L'attuale disciplina dell'equipollenza, recata dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevede infatti un procedimento alquanto laborioso che include una domanda rivolta al Ministro dell'università e della ricerca, che può concedere l'equipollenza con proprio decreto. L'attuale configurazione del procedimento – che configura una dinamica di tipo concessorio – espone evidentemente il richiedente non solo a un gravoso *iter* burocratico ma anche a un margine di incertezza per quel che riguarda il buon esito della procedura.

Il numero di persone in possesso del dottorato di ricerca è un indicatore della competitività scientifica e industriale di un Paese

e dunque del suo potenziale di sviluppo. L'Italia è purtroppo uno degli ultimi Paesi OCSE per percentuale dottori di ricerca sulla popolazione in età lavorativa 25-64 anni (dato riferito al 2019): si tratta infatti solo dello 0,5 per cento della popolazione, un quarto rispetto a Paesi come Svizzera, Stati Uniti, Svezia e Germania.

Per l'Italia è dunque necessario e urgente facilitare l'inserimento di coloro che hanno conseguito il dottorato all'estero (italiani e non) nel nostro tessuto produttivo e scientifico a meno di rassegnarsi a un costante impoverimento di risorse economiche e conoscitive. Questo non può prescindere dal semplificare le procedure di riconoscimento del titolo di dottorato conseguito all'estero.

Il presente disegno di legge persegue questo obiettivo rimuovendo tutte le complessità burocratiche che di fatto rappresentano un ostacolo spesso insormontabile al rientro di quei giovani che hanno acquisito competenze importanti, senza fare compromessi sulla qualità del titolo ottenuto.

La soluzione individuata è quella del riconoscimento automatico per i titoli ottenuti in tutti gli atenei esteri che corrispondano ai criteri di qualità certificati dalle agenzie accreditate dall'ENQA (*European Association for Quality Assurance in Higher Education*, ovvero Associazione europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione superiore), un organismo internazionale – creato nel 2000 seguendo la *Recommendation of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 on further European co-operation in quality assurance in higher education* – che ha lo scopo di « mantenere

e migliorare la qualità della formazione in Europa attraverso l'accreditamento di agenzie di valutazione e assicurazione di qualità operanti nei 29 Paesi aderenti al Processo di Bologna in aderenza alle linee guida europee » (ESG, *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*). Questi criteri, certificati dalle agenzie nazionali, permettono di garantire dei requisiti di qualità educativa ed etica formativa validi internazionalmente. In Italia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) è stata formalmente accreditata come membro ENQA il 20 giugno 2019 per la durata di cinque anni, quale istituzione indipendente di valutazione della qualità della didattica e della ricerca. Negli altri Paesi le agenzie accreditate sono disponibili nel *Member and affiliate database* dell'ENQA.

Il presente disegno di legge è composto da un solo articolo e non comporta oneri finanziari.

L'articolo unico aggiunge un articolo 74-bis al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il quale dispone – al comma 1 – che il procedimento di riconoscimento di cui all'articolo 74 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica non si applica al titolo di dottore di ricerca conseguito in una università estera certificata da una delle agenzie aderenti all'ENQA e – al comma 2 – che tali titoli sono automaticamente e immediatamente riconosciuti in Italia, a tutti gli effetti di legge, al titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al titolo III, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo l'articolo 74 è aggiunto il seguente:

« Art. 74-bis. – (*Riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane*) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 74, commi 1, 2 e 3, non si applicano al titolo di dottore di ricerca conseguito in una università non italiana che soddisfi i criteri di qualità certificati dalle agenzie accreditate dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione superiore (ENQA – *European Association for Quality Assurance in Higher Education*).

2. Il titolo di dottore di ricerca conseguito nelle università di cui al comma 1 è automaticamente riconosciuto in Italia ed è equipollente a tutti gli effetti di legge al titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia ».